Allegato 1

DEFINIZIONI E COMPITI AFFIDATI AI SOGGETTI INDIVIDUATI QUALI "ALTRI RESPONSABILI"

Definizioni

Art. 4 Regolamento UE 2016/679 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

1) «**dato personale**» (**C26-C27-C30**): "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire a informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi e tali da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

La dizione "*qualsiasi informazione*" di cui al dettato normativo è da intendersi riferita non soltanto ai dati identificativi, ma ad ogni informazione, ivi compresa l'immagine o un codice di identificazione personale.

2) «**trattamento**»: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

3) «**limitazione di trattamento**» (**C67**): "il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro".

4) «**profilazione**» (**C24-C30-C71-C72)**: "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona

fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica".

5) «**pseudonimizzazione**» (**C26-C28-C29**): "il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile";

6) «**archivio**» (**C15**): "qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico".

Le figure del Regolamento

7) «**titolare del trattamento**» (**C74**): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri".

La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto.

In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con le disposizioni del Regolamento UE, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8) «**responsabile del trattamento**»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

9) «**destinatario**» (**C31**): "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatarie; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento";

10) «**terzo**»: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile".

D.Lgs. n. 196/2003, e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)

1. Il titolare o il responsabile/delegato del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile/delegato del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

Compiti

Fermo restando il rinvio alla normativa vigente e alle indicazioni/istruzioni specifiche, si evidenzia che agli "Altri Responsabili", sono affidati i seguenti compiti:

a) verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento e collaborare con il "responsabile privacy" al fine di garantire il corretto trattamento dei dati;

b) disporre, in conseguenza alla verifica di cui alla lettera a), le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa;

c) adottare soluzioni di privacy by design e by default;

d) tenere costantemente aggiornato il registro delle attività di trattamento per la struttura di competenza;

e) predisporre le informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento, renderle conoscibili con i modi e i mezzi ritenuti più opportuni;

f) predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;

g) provvedere a dare riscontro alle istanze degli interessati inerenti l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa;

h) disporre, d'intesa con il dirigente e con il DPO, l'adozione dei provvedimenti imposti dal Garante;

i) adottare, se necessario, d'intesa con il dirigente e con il DPO, specifici disciplinari tecnici di settore, anche congiuntamente con altri soggetti delegati all'attuazione, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi al proprio ambito di competenza;

j) collaborare con il DPO al fine di consentire allo stesso l'esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;

k) garantire all'Amministratore di sistema e ai suoi collaboratori, al Responsabile dell'unità organizzativa e al DPO i necessari permessi di accesso ai dati ed ai sistemi per l'effettuazione delle verifiche di sicurezza, anche a seguito di incidenti di sicurezza;

l) effettuare, d'intesa con il dirigente e con il DPO, preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

m) consultare, d'intesa con il dirigente e con il DPO, il Garante, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento, nei casi in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenta un rischio residuale elevato;

n) richiamare obbligatoriamente nei contratti di acquisto, utilizzo, sviluppo di software e piattaforme, la disciplina in materia di trattamento dei dati personali e i relativi obblighi e adempimenti;

o) designare, d'intesa con il dirigente, i RESPONSABILI ESTERNI del trattamento;

p) collaborare con il dirigente per individuare e designare i soggetti AUTORIZZATI nell'ambito della propria struttura;

q) segnalare tempestivamente al Dirigente, al DPO e all'Amministratore di Sistema eventuali violazioni dei dati personali, in modo da consentire al Titolare la notifica della violazione al Garante entro 72 ore, a norma dell'art. 33 del GDPR;

r) in generale, operare nell'ottica e al fine dell'accountability in materia di protezione dei dati.

Comunicazioni e informazioni

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Provincia di Arezzo è, per ESSETI SERVIZI TELEMATICI S.R.L., l'Avv. Flavio Corsinovi, e-mail: dpo_arezzo@essetiweb.it

Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD), presentando istanza al Titolare del Trattamento dei Dati da inviare all'indirizzo PEC protocollo.provar@postacert.toscana.it

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Arezzo, 22 settembre 2026

Il Dirigente
Dott. Patrizio Lucci